



Regolamento Generale Ispezione

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 3 – REQUISITI GENERALI.....	3
ART. 4 - DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE.....	4
ART. 5 – RICORSI.....	4
ART. 6 - RECLAMI.....	5
ART. 7 - RISERVATEZZA.....	5
ART. 8 - PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
ART. 9 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE.....	6
ART. 10 – ANOMALIE E LORO CLASSIFICAZIONE.....	6
ART. 11 – DECISIONE E VALIDITÀ CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE.....	7
ART. 12 – VERIFICHE STRAORDINARIE.....	7
ART. 13 - ESTENSIONE O MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
ART. 14 - VARIAZIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.....	8
ART. 15 – NOTIFICA DI MODIFICHE DA PARTE DI UNA ORGANIZZAZIONE.....	8
ART. 16 - RINUNCIA AL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE.....	8
ART. 17 - SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE.....	9
ART. 18 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE.....	10
ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE E DI ACCREDITAMENTO.....	10
ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI MARCHI.....	10
ART. 21 - UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE E DI ACCREDITAMENTO.....	11
ART. 22 – UTILIZZO NON CORRETTO DEI MARCHI E DEL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE.....	11
ART. 23 - MARCHIO ACCERTA S.P.A. E MARCHIO ENTE DI ACCREDITAMENTO.....	12

Copia controllata n. ____

ACCREDIA

Distribuita a:

Copia non controllata

ADIR DG DT RT SRT RGQ RCM AST ADT ESP

ISP MCC MCSI | RSCM: QLT AMB SSL FS ENR PRD





CARTIGLIO PER LE REVISIONI

Data	Rev.	Causale	Redatto da RGQ	Verificato da DG	Approvato da ADIR
02.02.2018	03	Revisione Generale: Aggiornamento ISO/IEC 17020:2012	Ing. Sola C.	Dott. Farina G.	05.02.2018 Dott. Nardi F.
21.05.2018	04	Aggiornamento GDPR – REG. UE 2016/679 Modificato art. 7	Ing. Sola C.	Dott. Farina G.	25.05.2018 Dott. Nardi F.
10.02.2021	05	Aggiornamento a seguito di analisi documentale ACCREDIA	Ing. Sola C.	Dott. Farina G.	12.02.2021 Dott. Nardi F.



Termini e Condizioni Generali di Contratto

ART. 1 - DEFINIZIONI

- Nel presente documento si fa rinvio alle definizioni contenute nel DPR 462 del 22/10/2001 e direttiva dell'11/3/2002 e nelle norme UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e UNI CEI EN 45020. Valgono altresì le definizioni di seguito riportate:
Organizzazione: Società Cliente o richiedente l'erogazione di servizi di valutazione e certificazione;
Sito: Area nella quale vengono svolte le attività sotto il controllo di un'organizzazione in un determinato luogo;
CAB: Accerta S.p.A.;
CAB*: Altro Organismo di Certificazione/Ispezione diverso da Accerta S.p.A.
CSI: Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
Anomalia: Deviazione dell'impianto/apparecchio da requisiti specificati dalla normativa o legislazione vigente
Ricorso: Richiesta indirizzata dal produttore/fornitore o dall'utilizzatore dell'oggetto di valutazione della conformità all'organismo di valutazione della conformità, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.
Reclamo: Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di valutazione della conformità, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Nel presente Regolamento sono descritte le regole procedurali che regolano i rapporti tra l'organizzazione e il CAB, il quale è tenuto ad operare in conformità alle norme internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, ai Regolamenti ACCREDIA RG-01, RG-01-04 e RG-09, revisione vigente, per l'attività inerente il servizio di ispezione/controllo periodico degli impianti/apparecchi per la verifica di conformità alla normativa e legislazione vigente nonché l'utilizzo del marchio di Verifica e di Accreditamento, ove applicabile.
Lo scopo delle attività di verifica è quello di fornire un rapporto ed un Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione che attestino la conformità dei parametri di misura, come disciplinato dalle norme tecniche di settore e dalla legislazione vigente attuabile e cogente in ottemperanza alle stesse.
Il presente documento costituisce il Regolamento Generale Ispezione (disponibile sul sito web di Accerta S.p.A.: www.accerta.it) ovvero definisce e descrive i termini e le condizioni generali di contratto tra Accerta S.p.A. e l'organizzazione Cliente per l'attività di Verifica/controllo.
Il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione è valido per gli impianti/apparecchi a servizio dei/presso i siti dell'organizzazione Cliente (legale, operativo, produttivo) definiti in fase d'offerta commerciale per cui si richiede l'erogazione del servizio di verifica (cfr. Mod. PO02f1 - Offerta Commerciale DPR462, Mod. PO02f2 - Offerta Commerciale Ascensori_Montacarichi, Mod. PO02f3 - Offerta Commerciale SC&SP, Mod. PO02f4 - Offerta Commerciale SC, Mod. PO02f5 - Offerta Commerciale GVR).
- Tutti i documenti e le registrazioni raccolte e prodotte durante lo svolgimento delle attività di verifica sono conservate almeno per la durata del ciclo in corso, più un intero ciclo di verifica (almeno sei anni, ad eccezione dei documenti e delle registrazioni per cui la normativa cogente richiede un tempo minimo di dieci anni).

ART. 3 – REQUISITI GENERALI

- L'organizzazione deve compilare tutti i campi applicabili della domanda di offerta al fine di consentire al CAB di proporre un'offerta personalizzata in conformità ai regolamenti generali e tecnici e alle procedure di Accerta S.p.A.. Nel caso di organizzazioni già verificate, le informazioni si rendono necessarie per la corretta pianificazione dell'audit.
- L'organizzazione s'impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni da mettere a disposizione degli ispettori incaricati dal CAB. Il CAB è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.
- L'organizzazione accetta, altresì, di adeguarsi ai requisiti del CAB per le attività di verifica e di essere disposta a fornire ogni utile informazione richiesta.
- Il calcolo delle ore di ispezione e la relativa offerta commerciale è effettuato sulla base dei criteri definiti nel documento "Tariffario Generale Ispezione", revisione vigente, e degli eventuali allegati che lo completano nella loro revisione vigente.
- L'organizzazione comunica in forma scritta l'accettazione del presente regolamento attraverso la sottoscrizione dell'"Offerta Commerciale", parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui la domanda di offerta e la richiesta di verifica dell'organizzazione non possa essere accettata, il CAB comunica tale eventualità in forma scritta e tracciabile chiarendo anche le motivazioni che ne hanno determinato il rifiuto.
- L'organizzazione può richiedere al CAB informazioni integrative riguardanti il sistema di verifica adottato, così come il CAB si riserva la facoltà di richiedere ulteriori notizie a completamento della documentazione ricevuta dall'organizzazione, da rendere disponibile anche durante le attività di verifica (es. DICO e progetti allegati, certificazioni, attestazioni, ecc.).
- Il CAB può richiedere modifiche dei dati riportati nell'offerta commerciale già sottoscritta (in termini di costo del servizio e/o di tempo da dedicare allo stesso) con l'emissione di una nuova offerta commerciale in sostituzione della precedente, qualora le ulteriori informazioni, acquisite in fase di verifica, comportino una variazione dei dati riportati nella precedente offerta commerciale applicata. La non accettazione delle nuove condizioni commerciali è considerata dal CAB come una disdetta del servizio e rinuncia alla servizio di verifica (cfr. art. 16). Nel caso in cui sia necessario rimodulare l'offerta commerciale già



sottoscritta nel corso della verifica presso l'organizzazione, la mancata accettazione della nuova offerta commerciale comporta la sospensione immediata del servizio e l'addebito di tutti i costi sostenuti dal CAB relativi ad emissione offerta, preparazione e pianificazione della verifica, figure professionali incaricate alla conduzione della verifica, nonché tutte le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute e da sostenere per il rientro nella sede di lavoro.

8. Le condizioni contrattuali sono da considerarsi valide se le attività ispettive hanno inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione ed accettazione delle stesse. L'offerta commerciale proposta ha una validità di 90 (centottanta) giorni lavorativi. Al superamento di tali tempistiche, Accerta S.p.A. si riserva il diritto di rivedere i termini dell'offerta economica.
9. La verifica riguarda solo la conformità dell'impianto alle norme e legislazione vigente attuabile e strettamente legata allo scopo della stessa e, pertanto, non costituisce un attestato del rispetto di tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili (quali Direttive, Leggi, Regolamenti, ecc.) non legati allo scopo.
10. L'organizzazione si obbliga a riconoscere il diritto di accesso alle proprie sedi/siti produttivi di cui si chiede la verifica degli impianti/apparecchi e sedi/siti produttivi per la conduzione di verifiche in accompagnamento agli ispettori del CAB e dell'Ente di Accredimento con cui il CAB opera, ivi compresi gli accessi remoti per sedi e/o siti aventi una localizzazione geografica non agevole da raggiungere a causa della notevole distanza o per espressa richiesta dell'organizzazione. Il CAB comunica la necessità di tali verifiche e la presenza degli ispettori dell'Ente di Accredimento con un preavviso minimo di dieci giorni lavorativi, entro i quali l'organizzazione può esercitare il diritto di ricasazione degli ispettori designati per le attività di verifica motivandone per iscritto le ragioni (sono escluse motivazioni di merito relative alla competenza tecnica del singolo professionista). Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'impossibilità da parte di Accerta S.p.A. nell'erogazione del servizio di verifica ovvero la sospensione o revoca del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, se già concesso, in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo.
11. Il CAB, in caso di mancato rilascio del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione per rinuncia volontaria al contratto di verifica da parte dell'organizzazione, o carenza di requisiti della stessa, si riserva la facoltà di trasmettere quest'informazione all'Ente di Accredimento, unitamente alle ragioni alla base della mancato rilascio del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione.
12. Il CAB, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente regolamento, può avvalersi sia di personale dipendente sia di personale esterno, direttamente incaricato da Accerta S.p.A., che opera per proprio conto e del cui operato il CAB risponde. Si precisa che, nell'esecuzione delle suddette verifiche, Accerta S.p.A. opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo. In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, Accerta S.p.A. ed il suo personale non svolgono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate) attività di progettazione, fabbricazione, manutenzione, installazione, consulenza o servizio relative in maniera specifica agli oggetti sottoposti alle verifiche, ovvero qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica in questione.
13. Il CAB si impegna ad informare tempestivamente l'organizzazione Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredimento da parte del CAB nello schema/ambito di accreditamento nel quale ricade la verifica dell'organizzazione, nonché a supportare l'organizzazione nella fase di eventuale passaggio ad altro CAB* accreditato.

ART. 4 - DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE

1. Il CAB, nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete da parte dell'organizzazione, si riserva di applicare il disposto degli artt. 17 e/o 18 del presente regolamento, salvo eventuali risarcimenti per danni subiti.
2. Il CAB, qualora le dichiarazioni inesatte o incomplete di cui al punto precedente non siano tali da comportare l'applicazione degli articoli citati, si riserva in ogni caso di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dell'offerta commerciale.
3. Il CAB, qualora l'organizzazione non accetti le nuove condizioni contrattuali ed economiche, si riserva la facoltà di rescindere il contratto di verifica periodica degli impianti elettrici. Gli importi già versati o ancora da versare restano, in ogni caso, acquisiti dal CAB.

ART. 5 – RICORSI

1. I ricorsi sono gestiti dal Legale Rappresentante di Accerta S.p.A. in collaborazione con la Direzione Generale e Tecnica, il Responsabile Tecnico o il suo sostituto e, comunque, con esclusione del personale che ha avuto un coinvolgimento precedente di qualunque tipo e natura nei contenuti del ricorso stesso, in particolare del personale che ha condotto le verifiche ed ha preso decisioni circa il rilascio del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione al fine di evitare qualsiasi azione discriminatoria nei confronti dell'organizzazione che ha presentato il ricorso.
2. Il ricorso deve pervenire al CAB in forma scritta entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte dell'organizzazione della decisione di Accerta S.p.A. attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile all'indirizzo www.accerta.it – sezione "Ricorsi&Reclami" -, facendo esplicito riferimento al fatto che si presenta un ricorso in accordo al presente paragrafo del regolamento, e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto o della situazione contingente per cui è presentato e la motivazione supportata da evidenze documentali, se esistenti.
3. Il CAB identifica, registra in apposito documento il ricorso ricevuto, al fine di assicurarne la rintracciabilità, e conferma al ricorrente in forma scritta il ricevimento dello stesso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, raccoglie e verifica tutte le informazioni necessarie per poter procedere ad un accertamento in merito alle problematiche esposte, impegnandosi a fornire periodicamente informazioni sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti ogniqualvolta il ricorrente ne faccia richiesta.
4. Il ricorso, sulla base delle informazioni e delle evidenze oggettive raccolte ed analizzate, è sottoposto a validazione e, in caso di esito positivo, tempestivamente esaminato e trattato, anche sulla base dei risultati di precedenti ricorsi simili, al fine di decidere



le azioni da adottare per la risoluzione del ricorso attraverso opportune correzioni ed, eventualmente, azioni correttive da gestire in conformità alla procedura interna di gestione delle anomalie del CAB. Il Legale Rappresentante di Accerta S.p.A. per la trattazione del ricorso, se lo ritiene opportuno, può anche invitare il ricorrente presso la sede operativa del CAB o in altra sede da definirsi caso per caso, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia.

5. Il CAB s'impegna, infine, ad inviare formalmente comunicazione scritta, a firma del Legale Rappresentante di Accerta S.p.A. (responsabile nei confronti dei terzi e rappresentante del CAB anche per eventuali contenziosi), al ricorrente relativamente alla conclusione del processo di trattamento del ricorso e all'esito dello stesso con le relative decisioni assunte entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso. Tale tempistica può subire variazioni che, in ogni caso, il CAB comunica in forma scritta all'organizzazione ricorrente con le motivazioni del caso.
6. Il processo di trattamento dei ricorsi è assoggettato a requisiti di riservatezza, sia per quanto riguarda il ricorrente sia per il contenuto stesso del ricorso, compatibilmente con le prescrizioni previste dalla normativa cogente in materia. Il CAB, sulla base di tale considerazione, s'impegna con l'organizzazione Cliente o con chi ha presentato il ricorso a non rendere pubblico il contenuto del ricorso e la decisione presa in merito.
7. Il processo di gestione dei ricorsi pervenuti ad Accerta S.p.A. è sottoposto almeno annualmente alla valutazione dei membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità a garanzia dell'applicazione dei principi fondamentali cui si ispira la politica del CAB in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, al fine di ratificare il corretto operato del CAB nel rispetto della procedura di riferimento "Gestione Ricorsi e Reclami", disponibile all'indirizzo www.accerta.it – sezione "Ricorsi&Reclami".

ART. 6 - RECLAMI

1. I reclami sono gestiti dal Legale Rappresentante di Accerta S.p.A. in collaborazione con la Direzione Generale e Tecnica, il Responsabile Tecnico o il suo sostituto e, comunque, con esclusione del personale che ha avuto un coinvolgimento precedente di qualunque tipo e natura nei contenuti del reclamo stesso.
2. Il reclamo deve pervenire al CAB in forma scritta attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile all'indirizzo www.accerta.it – sezione "Ricorsi&Reclami" - contenente gli estremi del reclamante, l'indicazione dell'atto o della situazione contingente per cui è presentato e la motivazione supportata da evidenze documentali, se esistenti. I reclami inviati ad Accerta S.p.A. in forma anonima, verbali o telefonici non sono presi in considerazione.
3. Il CAB identifica, registra in apposito documento il reclamo ricevuto, al fine di assicurarne la rintracciabilità, e conferma al reclamante in forma scritta il ricevimento dello stesso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, raccoglie e verifica tutte le informazioni necessarie per poter procedere ad un accertamento in merito alle problematiche esposte, impegnandosi a fornire periodicamente informazioni sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti ogniqualvolta il reclamante ne faccia richiesta.
4. Il CAB, nel caso in cui a seguito di un accertamento preliminare il reclamo si rivela infondato, informa il reclamante a mezzo formale comunicazione scritta, argomentando le motivazioni per cui lo si è ritenuto tale; per contro se il reclamo si rivela fondato, lo stesso è validato e tempestivamente esaminato e trattato.
5. Il CAB s'impegna, infine, ad inviare formalmente comunicazione scritta al reclamante relativamente alla conclusione del processo di trattamento del reclamo e all'esito dello stesso con le relative decisioni assunte entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
6. Il processo di trattamento dei reclami è assoggettato a requisiti di riservatezza, sia per quanto riguarda il reclamante sia per il contenuto stesso del reclamo, compatibilmente con le prescrizioni previste dalla normativa cogente in materia. Il CAB, sulla base di tale considerazione, s'impegna con l'organizzazione Cliente o con chi ha presentato il reclamo a non rendere pubblico il contenuto del reclamo e la decisione presa in merito.
7. Il processo di gestione dei reclami pervenuti ad Accerta S.p.A. è sottoposto almeno annualmente alla valutazione dei membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità a garanzia dell'applicazione dei principi fondamentali cui si ispira la politica del CAB in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, al fine di ratificare il corretto operato del CAB nel rispetto della procedura di riferimento, "Gestione Ricorsi e Reclami", disponibile all'indirizzo www.accerta.it – sezione "Ricorsi&Reclami".

ART. 7 - RISERVATEZZA

1. Il CAB assicura la riservatezza su tutte le informazioni acquisite, applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CAB s'impegna a non divulgare informazioni riservate dell'organizzazione Cliente a parti terze senza un consenso scritto da parte del Legale Rappresentante della stessa. L'unica deroga all'impegno di riservatezza assunto dal personale del CAB, ed in particolare dal personale (interno ed esterno) che opera in qualità di ispettori, è ammessa soltanto qualora si verificasse una "*vocatio in ius*" (chiamata in giudizio). Il CAB, inoltre, ritiene informazioni riservate anche quelle riguardanti l'organizzazione Cliente non provenienti dal medesimo.
2. Il CAB gestisce un registro dei Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione rilasciati (pubblicizzato sul proprio sito web) che contiene informazioni, relative alla ragione/denominazione sociale dell'organizzazione, il codice fiscale, la partita IVA, i dati anagrafici, ubicazione impianto/apparecchio, tipologia di impianti/apparecchi sottoposti a verifica, la periodicità, l'indicazione del tipo di accreditamento, la norma/legislazione di riferimento, le date di prima emissione, emissione corrente e scadenza, lo stato di validità della certificazione. L'organizzazione acconsente tramite la sottoscrizione del presente regolamento alla cui divulgazione dei dati riportati in tale registro.
3. Il CAB, in parziale deroga a quanto stabilito al punto precedente, può comunicare al proprio Ente d'Accreditamento, esclusivamente a fini dell'aggiornamento dei registri nazionali da questo tenuti, i dati delle organizzazioni contenuti nel proprio registro di cui al punto 2, ad altri terzi che gliene facciano richiesta.



4. Il CAB assicura la completa riservatezza sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni espresse da tutto il personale, sia esterno che interno, inclusi i membri degli organi deliberanti e salvaguardanti l'imparzialità. Accerta S.p.A. ed il suo personale, per la natura del lavoro svolto, può venire a conoscenza di informazioni tecniche e commerciali riguardanti i prodotti e/o servizi dell'organizzazione. Per tale motivo tutti sono tenuti ad assicurare il proprio impegno a non divulgare a terzi eventuali informazioni raccolte durante le attività di audit e l'iter di certificazione, in assenza di autorizzazione scritta dell'organizzazione.
5. Il CAB mantiene riservate le informazioni raccolte presso i clienti e tale requisito è esteso a tutto il personale, che ha sottoscritto apposito impegno di riservatezza in merito alle informazioni acquisite durante l'attività di certificazione/ispezione, con particolare riferimento a quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti, ecc..).
Nell'ipotesi in cui, in base a normative volontarie e cogenti applicabili, nonché in conformità a quanto previsto nei Regolamenti ACCREDIA RG 01 e RG 01-04, ovvero in altri casi espressamente previsti dall'ente di accreditamento in merito alla necessità del suo efficace esercizio delle funzioni, Accerta S.p.A. provvederà alle comunicazioni dovute, informando, ove possibile, il cliente in merito.
Qualora sia necessario fornire informazioni in base a quanto stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria, Accerta S.p.A. si riserva di mantenere la segretezza di tali informazioni eventualmente comunicate in ottemperanza ai suddetti disposti pervenuti.
6. Il CAB opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati forniti dall'organizzazione, in particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli artt. 1-14 del citato Regolamento e per maggiore trasparenza si richiama l'articolo 15 "Diritto di accesso dell'interessato". Il testo integrale di tale articolo è riportato nel documento "Informativa ex artt. 12, 13, 14 del Reg. Europeo n. 2016/679", parte integrante del presente regolamento e disponibile sul sito web www.accerta.it.
Pertanto, l'accettazione del presente regolamento costituisce anche evidenza della presa visione e relativa prestazione del consenso al trattamento dei dati citati nel documento "Informativa ex artt. 12, 13, 14 del Reg. Europeo n. 2016/679", documento che deve essere preso in carico e conservato dall'organizzazione unitamente agli altri documenti richiamati all'interno del presente regolamento, nella revisione vigente.
Il titolare del trattamento dei dati è Accerta S.p.A. con sede in Pagani (SA), alla Via Mammi, snc nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
7. L'organizzazione deve fornire al CAB il supporto necessario per la conduzione delle verifiche, inclusa la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente gli impianti. L'organizzazione deve permettere l'accesso ad ogni parte dell'immobile oggetto di verifica, incluse le pertinenze. Gli ispettori di Accerta S.p.A., nell'ambito delle attività di verifica, considerano come interlocutori i rappresentanti dell'organizzazione indicati dalla stessa come personale qualificato di sua fiducia in grado di fornire adeguate informazioni sulle caratteristiche degli impianti/apparecchi e fornire assistenza al gruppo ispettivo di Accerta S.p.A. per l'esecuzione della verifica (Es. apertura di cassette, quadri elettrici, condotti di ispezione ecc.). L'organizzazione che intenda far partecipare altre persone alla verifica (es: tecnico conoscitore dell'impianto, tecnico conoscitore dell'apparecchio, ecc.), è tenuta in ogni caso a comunicare al CAB la loro presenza sui luoghi di verifica e ad assicurare che il loro ruolo sia quello di "guida".
8. Tutta la documentazione fornita per il regolare e corretto svolgimento dell'attività di verifica è di proprietà esclusiva di Accerta S.p.A., pertanto, è fatto divieto ogni tipo di riproduzione, totale e/o parziale e su ogni tipo di supporto, se non espressamente autorizzata da Accerta S.p.A.. L'organizzazione s'impegna, infine, a non divulgare a terzi le registrazioni (comunicazioni, piani di visita, rapporti di ispezione, ecc.) relative agli espletamenti degli incarichi assegnati ad Accerta S.p.A. senza richiederne formale autorizzazione. Accerta S.p.A., qualora la Direzione venga a conoscenza di tale inosservanza, si riserva fin d'ora di richiedere eventuali risarcimenti per danni subiti se coinvolta in qualsiasi controversia in qualità di CAB.

ART. 8 - PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

1. I dati dell'organizzazione che ha ottenuto la certificazione del proprio impianto/apparecchio sono inseriti nel registro delle società certificate predisposto dal CAB. Tale registro è pubblico e può essere visionato sul sito web del CAB (www.accerta.it). Il registro delle società certificate in settori accreditati è comunicato dal CAB all'Ente di Accreditamento ACCREDIA e reso disponibile sul sito della stessa (www.accredia.it).

ART. 9 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del presente regolamento e non risolte di comune accordo tra ACCERTA SPA e il contendente, devono essere sottoposte al tentativo di conciliazione di cui al Decreto legislativo 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione.
2. Le parti si impegnano pertanto a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 10 – ANOMALIE E LORO CLASSIFICAZIONE

1. La classificazione delle anomalie da parte del GI è la seguente:

Non Conformità (NC)

Tale anomalia è formalizzata nel caso in cui si rilevano carenze nel soddisfare uno o più requisiti della norma o legislazione vigente cogente e attuabile relativa agli impianti/apparecchi, o situazioni che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità degli stessi di ottemperare ai requisiti richiesti.

Commento (COM)



Tale anomalia è formalizzata anche nel caso in cui non si riscontrano situazioni oggettive di mancato soddisfacimento di un requisito ed è finalizzato a prevenire che tali situazioni, considerate al limite della conformità ed aree potenzialmente a rischio, occorrono, o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni degli impianti/apparecchi a servizio dell'organizzazione Cliente.

2. Le eventuali violazioni riferite a NC riscontrate da parte del verificatore, ovvero la constatazione da parte dello stesso di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza imposte dalla legislazione cogente e vigente attuabile in materia, danno luogo a verifica negativa e sono comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio.
3. I Commenti non pregiudicano il giudizio di conformità degli impianti/apparecchi alla legislazione vigente, ovvero la raccomandazione per l'emissione del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione; le eventuali risoluzioni dei commenti sono a discrezione dell'organizzazione cliente.

ART. 11 – DECISIONE E VALIDITÀ CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE

1. La delibera in merito alla decisione di certificazione è a cura del Responsabile Tecnico di ACCERTA S.P.A. o del suo sostituto.
2. Il Responsabile Tecnico di ACCERTA S.P.A. o il suo sostituto ha l'autorità per poter deliberare:
 - positivamente sulla certificazione nel caso in cui i risultati della verifica non evidenziano la formalizzazione di Non Conformità.
 - negativamente sulla certificazione o adottare un provvedimento di sospensione nel caso in cui i risultati della verifica evidenziano la formalizzazione di Non Conformità. Il Responsabile Tecnico di ACCERTA S.P.A. o il suo sostituto, in tal caso, verbalizza la propria decisione e la causa negativa sulla certificazione.
3. Il CAB, in caso di decisione positiva da parte del Responsabile Tecnico di ACCERTA S.P.A. o del suo sostituto, s'impegna ad emettere il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione entro i termini previsti di gg 30 dalla data di ispezione.
4. Il CAB, in presenza di eventuali violazioni riferite a NC riscontrate da parte del verificatore, ovvero la constatazione da parte dello stesso di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza imposte dalla legislazione cogente e vigente attuabile in materia dando luogo a decisione negativa, provvederà a comunicare tale esito, a mezzo PEC, Raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo con riscontro di ricezione della comunicazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi all'organo di vigilanza competente per territorio affinché possa prevedere i necessari accertamenti e adotti le opportune misure previste per legge. L'impianto, in tal caso, non può essere mantenuto in esercizio.
5. Il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione ha validità stabilita dalla normativa e legislazione vigente attuabile, il cui ciclo di ispezione inizia con la decisione di certificazione della stessa. I documenti di certificazione sono inviati da Accerta S.p.A. all'organizzazione certificata a mezzo di posta prioritaria. L'organizzazione, nel caso in cui preferisca altro mezzo di recapito, deve concordare preventivamente le modalità di spedizione con la segreteria del CAB.
6. Il contratto con il CAB si intende rinnovato al completamento dell'iter contrattuale di rinnovo prima della scadenza della certificazione inizialmente rilasciata oppure previa riformulazione e relativa accettazione di nuova offerta commerciale.
7. Il CAB si riserva il diritto di non rilasciare il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione all'Organizzazione in caso di mancata attestazione di pagamento di tutti gli importi dovuti, così come da offerta commerciale.

ART. 12 – VERIFICHE STRAORDINARIE

1. Accerta S.p.A. si riserva di eseguire specifiche verifiche straordinarie presso l'organizzazione (il tempo di ispezione varia da un minimo di 1,0 h/uomo ad un massimo del tempo speso per la verifica ed addebitato all'Organizzazione secondo quanto previsto dal documento "Tariffario Generale ISP" e relativi allegati vigenti al momento di tale avvenimento) nel caso di modifiche che influenzano significativamente gli impianti/apparecchi dell'organizzazione stessa (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle apparecchiature, ecc.), oppure nel caso in cui l'analisi di reclami, gravi segnalazioni dal mercato od ogni altra informazione oggettiva indichi che l'organizzazione non è più conforme ai requisiti di Accerta S.p.A. (*cf. art. 15*). Tali verifiche non modificano la temporalità prevista dalla legislazione vigente e attuabile e riportata all'interno del "Programma Ispezioni". Il mancato rispetto di tale criterio da parte dell'organizzazione Cliente equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio e rinuncia al Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione (*cf. art. 16*).
2. Accerta S.p.A. si riserva il diritto di condurre verifiche straordinarie con breve preavviso o senza preavviso presso l'organizzazione Cliente al fine di:
 - indagare su reclami provenienti dal mercato;
 - soddisfare una richiesta dell'Ente di Accreditamento;
 - verificare il ripristino della conformità degli impianti/apparecchi a seguito di provvedimenti sanzionatori.
3. Il CAB comunica all'organizzazione Cliente tale eventualità, comprensiva di motivazioni oggettivate, almeno con tre giorni di preavviso, solo se trattasi di verifica straordinaria con breve preavviso. Accerta S.p.A., visto che tale breve periodo temporale non consente all'organizzazione Cliente di esercitare il proprio diritto di ricasazione sui membri del gruppo di ispezione, designa il personale di verifica in base alle loro precedenti presenze presso l'organizzazione e alla mancanza di reclami da parte della stessa. Nel caso in cui avranno esito negativo, il costo di dette verifiche, comprensivi delle spese di trasferta degli ispettori, è a carico dell'Organizzazione cliente; in caso di esito positivo i suddetti costi saranno interamente a carico del CAB. Il mancato rispetto di tali criteri da parte dell'organizzazione Cliente equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio e rinuncia al Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione (*cf. art. 16*).

ART. 13 - ESTENSIONE O MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

1. L'organizzazione può richiedere l'estensione o la modifica della certificazione.



2. Accerta S.p.A., in caso di richiesta di modifica, conduce un riesame della domanda al fine di stabilire:
 - le attività di verifica necessarie per decidere se è possibile o meno concedere l'estensione o la modifica;
 - l'adeguamento dell'offerta commerciale che l'organizzazione è tenuta ad accettare in sostituzione dell'offerta commerciale precedentemente stipulata tra le parti.

ART. 14 - VARIAZIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

1. Le modifiche che il CAB intende apportare allo schema di certificazione (ad esempio a seguito di modifiche nelle richieste da parte degli Enti di Accreditamento o nel testo di norme o regolamenti) devono essere comunicate all'organizzazione unitamente al tipo di variazione ed il termine entro cui è necessario uniformarsi. Le modifiche diventano definitive entro 15 giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'organizzazione e in assenza d'ulteriori avvisi da parte dello stesso CAB.
2. Tutte le comunicazioni inerenti le modifiche dello schema di certificazione del CAB, oltre ai normali canali di comunicazione, possono essere comunicate all'organizzazione anche tramite pubblicazione sul proprio sito web (www.accerta.it).
3. Il CAB, ove applicabile, verifica l'implementazione dei nuovi requisiti durante la successiva verifica o entro un periodo concordato. Eventuali costi per attività supplementari (verifiche straordinarie di adeguamento) sono a carico dell'organizzazione in accordo all'offerta economica sottoscritta.
4. L'organizzazione, qualora non intenda o non può uniformarsi alle modifiche introdotte nei tempi e nelle modalità previste, ha la facoltà di rinunciare alla certificazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre l'entrata in vigore delle modifiche stesse (*cf. art. 16*).

ART. 15 – NOTIFICA DI MODIFICHE DA PARTE DI UNA ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione certificata deve informare entro e non oltre cinque giorni lavorativi il CAB circa aspetti che possono influenzare la capacità dell'impianto/apparecchio di continuare a soddisfare i requisiti legislativi cogenti attuabili, quali:
 - modifiche relative alla proprietà o, comunque, dell'organo di governo (es. affitto, cessione o conferimento di ramo di azienda, fusione o scissione, variazione di denominazione o ragione sociale, ecc.);
 - modifiche sostanziali alla propria struttura organizzativa e direzionale quali dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico;
 - modifiche sostanziali agli impianti/apparecchi già certificati o introduzione di nuovi impianti/apparecchi che potrebbero avere o meno influenza su quelli coperti da certificazione;
 - modifiche di indirizzi di contatto e/o siti.

Accerta S.p.A. ha la facoltà di valutare la natura e il peso di tali modifiche sugli impianti/apparecchi, al fine di programmare, pianificare e condurre verifiche straordinarie secondo modalità tempistiche e tariffazioni previste (*cf. art. 15*).

In tutti i casi Accerta S.p.A.:

- acquisisce l'informazione sul cambio di proprietà e adotta procedure che assicurino che ciò avvenga sistematicamente;
 - esamina i cambiamenti attività, struttura organizzativa, processi, ecc. in base ad informazioni adeguate preventivamente acquisite;
 - verifica che siano stati correttamente completati, ove applicabile, i processi di volturazione o modifica delle autorizzazioni, licenze, certificazioni, ecc..
2. Le modalità di gestione delle macro-casistiche individuate sono riportate di seguito:
 - a) Variazione denominazione/ragione sociale o trasformazione giuridica: si procede alla modifica del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione.
 - b) Cambio sede:
 - se la sede legale è adibita solo ed esclusivamente allo svolgimento di attività amministrative (es. sede legale sita c/o il commercialista, ecc.), si procede alla modifica del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, altrimenti, si procede con la programmazione e pianificazione di una verifica straordinaria. Nel caso in cui ciò accada in concomitanza con una verifica programmata secondo la tempistica dettata dalla legislazione vigente, tale verifica sostituisce ed integra la verifica straordinaria necessaria per la verifica della nuova sede legale/operativa;
 - se trattasi di sede operativa, si procede con la programmazione e pianificazione di una verifica straordinaria. Nel caso in cui ciò accada in concomitanza con una verifica programmata secondo la tempistica dettata dalla legislazione vigente, tale verifica sostituisce ed integra la verifica straordinaria necessaria per la verifica della nuova sede legale/operativa;
 - se la sede legale coincide con la sede operativa, si procede con la programmazione e pianificazione di una verifica straordinaria. Nel caso in cui ciò accada in concomitanza con una verifica programmata secondo la tempistica dettata dalla legislazione vigente, tale verifica sostituisce ed integra la verifica straordinaria necessaria per la verifica della nuova sede legale/operativa.

Le relative spese sono a carico dell'organizzazione Cliente sulla base dell'offerta commerciale sottoscritta, ove applicabile.

ART. 16 - RINUNCIA AL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE

1. Il contratto con il CAB si intende rinnovato al completamento dell'iter contrattuale di rinnovo prima della scadenza della certificazione inizialmente rilasciata oppure previa riformulazione e relativa accettazione di nuova offerta commerciale.
2. L'organizzazione può rinunciare alla certificazione entro e non oltre 60 gg prima della scadenza del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, salvo la possibilità di recedere in qualunque momento per giusta causa o giustificato motivo (adeguatamente documentato pena l'inammissibilità della richiesta di recesso), dandone avviso al CAB mediante comunicazione di disdetta da



inviare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o fax. Il CAB può richiedere all'organizzazione di fornire ulteriore documentazione al fine di meglio comprendere la causa del recesso (esempi esemplificativi, ma non esaustivi, di recesso per giusta causa o giustificato motivo possono essere: dichiarazione di fallimento, bancarotta, insolvenza, improvviso decesso del titolare nel caso trattasi di ditta individuale, ecc.). L'organizzazione, nel caso in cui il CAB venga sospeso temporaneamente dall'attività di certificazione, in assenza di una ricaduta diretta sull'organizzazione (variazione dello stato di validità della certificazione e relativa copertura dell'accreditamento), per controversie di qualsiasi natura che possono insorgere con l'Ente di Accredimento, non può rinunciare alla certificazione adducendo tale condizione temporanea di sospensione del CAB quale giusta causa o giustificato motivo. Tale facoltà, in parziale deroga a quanto esposto, è ammissibile solo ed esclusivamente quando le date delle verifiche periodiche programmate ricadono all'interno del periodo temporale di sospensione. La rinuncia alla certificazione senza giusta causa o giustificato motivo comporta il pagamento di una penale da parte dell'organizzazione pari al 20% del residuo dell'offerta commerciale sottoscritta con un minimo di €100,00.

3. Accerta S.p.A., nel caso in cui l'organizzazione decida di disdire il contratto con il CAB in fase di preparazione delle verifiche ovvero non ne permette la regolare conduzione, ha la facoltà di sospendere il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione dalla data di ricezione della disdetta ovvero dalla data stabilita per la conduzione della verifica (*cf. art. 17*) e di annullarla e revocarla (*cf. art. 18*) alla data di scadenza come da "Programma Ispezioni".
4. Accerta S.p.A. non è responsabile dell'uso improprio del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, del marchio Accerta e del marchio dell'Ente di Accredimento che l'organizzazione ha continuato ad usare ed esibire durante il periodo che intercorre fra la penultima verifica condotta regolarmente e l'ultima verifica impossibilitata a condurre a causa della disdetta. Accerta S.p.A., nel caso di controversie che dovessero insorgere con parti terze, si dichiara fin d'ora estranea ad ogni fatto e si riserva di richiedere eventuali risarcimenti per danni subiti se coinvolta in qualità di Ente di Certificazione.
5. L'organizzazione che ha deciso di rinunciare alla certificazione deve restituire l'originale del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione ed interrompere l'utilizzo dello stesso, del marchio di certificazione e di accreditamento, ove applicabile.
6. L'organizzazione deve dare notizia dell'avvenuta cancellazione a tutti gli Enti, pubblici e privati, cui ha dato prova della sua certificazione entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione.
7. Il CAB rende noto tale provvedimento attraverso pubblicazione sul proprio sito web (www.accerta.it) o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo e si riserva di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti o di promuovere azioni per ottenere il rispetto delle presenti condizioni.

ART. 17 - SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE

1. Il CAB sospende il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione in qualunque momento durante il suo periodo di validità nei casi in cui:
 - si determini una situazione in cui l'impianto/apparecchio coperto da certificazione non garantisca il rispetto dei requisiti cogenti, rivelandosi pericoloso o non adeguato;
 - l'organizzazione non pone rimedio all'uso improprio del marchio di certificazione e del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, nei modi e nei tempi stabiliti dal CAB;
 - l'organizzazione non si adegua alle modifiche legislative e/o delle regole di certificazione entro i limiti stabiliti dal CAB o non comunica al CAB le modifiche apportate alla propria struttura (modifiche organizzative/operative/gestionali – *cf. art. 15*);
 - l'organizzazione non informa il CAB circa provvedimenti giudiziari e/o amministrativi cui è sottoposta;
 - l'organizzazione non gestisce reclami e/o segnalazioni direttamente connesse alle carenze dell'impianto/apparecchio certificato;
 - l'organizzazione non si rende disponibile alla conduzione delle verifiche alla presenza di ispettori/osservatori dell'Ente di Accredimento;
 - l'organizzazione richiede volontariamente la sospensione.
2. Il provvedimento di sospensione, deliberato dal RT di Accerta S.p.A. o dal suo sostituto, invalida temporaneamente la certificazione dell'impianto/apparecchio ed è comunicato all'organizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione che evidenzia l'avvenuta ricezione. Nella stessa comunicazione sono indicate le motivazioni del provvedimento e le attività da eseguire con le relative tempistiche, per far sì che le cause che hanno generato il provvedimento di sospensione possano essere rimosse e la sospensione revocata.
3. Il CAB conduce una verifica straordinaria presso l'organizzazione, ove possibile, per verificare se esistono le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione. La tempistica entro cui condurre tale verifica è decisa e deliberata dal RT di Accerta S.p.A. o dal suo sostituto (il periodo temporale di sospensione non può protrarsi oltre due mesi dalla data di assunzione del provvedimento di sospensione). La mancata conduzione della verifica, entro i limiti temporali stabiliti dal RT di Accerta S.p.A. o dal suo sostituto e comunicati all'organizzazione, equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio e rinuncia alla certificazione (*cf. artt. 16 e 18*) e la sospensione viene automaticamente trasformata in revoca della certificazione. Nessuna deroga è ammessa relativamente al rispetto della tempistica stabilita dal RT di Accerta S.p.A. o dal suo sostituto.
4. La sospensione è menzionata e pubblicizzata nel registro delle società certificate per tutto il periodo di sospensione della certificazione (*cf. art. 8*).
5. L'organizzazione in condizioni di sospensione non può fare uso del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, del marchio di certificazione ed accreditamento e deve portare a conoscenza dei terzi interessati tale condizione in tutti i casi nei quali la medesima è determinante ai fini dell'acquisizione o del mantenimento di un contratto/fornitura.



ART. 18 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE

1. La certificazione può essere revocata nei casi in cui l'impianto/apparecchio non garantisce il rispetto dei requisiti della legislazione vigente e del regolamento di ispezione, tanto da indurre il CAB a ritenere che l'organizzazione non è in grado di ripristinare la relativa conformità;

Il CAB può annullare e revocare il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione in qualunque momento durante il suo periodo di validità nei seguenti casi:

- mancata eliminazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal CAB, delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione;
 - comunicazione formale da parte dell'organizzazione di rinuncia alla certificazione;
 - cessazione dell'attività oggetto di certificazione o sospensione per un periodo superiore a dodici mesi;
 - mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei compensi dovuti al CAB nei termini previsti dal contratto e dall'offerta commerciale;
 - gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione e/o del marchio di certificazione, in particolare nell'utilizzo di mezzi di comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti evitando affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
 - utilizzo della certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e compromettere la fiducia nel pubblico;
 - condanna definitiva (passata in giudicato) dell'organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti dell'impianto/apparecchio oggetto di certificazione;
 - cancellazione del soggetto giuridico dal registro delle imprese competente territorialmente a seguito di affitto, cessione, conferimento, fusione, ecc. d'azienda;
 - l'organizzazione non consente la regolare conduzione delle verifiche previste dal contratto e dall'offerta economica con la periodicità necessaria.
2. Il provvedimento di annullamento e revoca della certificazione e le relative motivazioni sono notificate all'organizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione con evidenza di avvenuta ricezione. La decisione di annullamento e revoca della certificazione è soggetta a delibera da parte dell'organo competente (RT di Accerta S.p.A. o dal suo sostituto).
 3. L'annullamento e revoca della certificazione implica la cancellazione dell'organizzazione dal registro delle società certificate (*cf. art. 8*).
 4. L'Organizzazione deve interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione (cancellando dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione), cessare immediatamente ogni utilizzo della certificazione, restituire il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di revoca da parte del CAB, distruggere copie o riproduzioni del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione in proprio possesso e cessare l'utilizzo del marchio di certificazione e dell'Ente di Accreditamento.
 5. L'Organizzazione, inoltre, non può qualificarsi come organizzazione certificata e deve portare a conoscenza dei terzi interessati, con mezzi adeguati, la condizione di annullamento e revoca della certificazione in tutti i casi nei quali la medesima è determinante al fine dell'acquisizione o del mantenimento di un contratto/fornitura.
 6. Il CAB si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

1. L'organizzazione, a seguito dell'invio da parte del CAB della comunicazione di rilascio del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, è autorizzata ad utilizzare il marchio dell'Ente di Certificazione e dell'Ente di Accreditamento nei modi e alle condizioni contenute nel presente regolamento durante il corso di validità della certificazione.

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI MARCHI

1. L'utilizzo del marchio è facoltativo, tuttavia, qualora l'organizzazione certificata desideri avvalersi di tale facoltà, il contenuto del presente documento è vincolante.
2. Il marchio dell'Ente di Certificazione deve essere riprodotto come rappresentato nelle figure 1 – 2 (*cf. art. 21*), in coda al presente regolamento e l'organizzazione certificata ha il diritto di farne uso nei limiti di seguito descritti.
3. Il marchio rappresenta la "A" (come Accerta) riportata da numero "due" isteresi grafiche, una completa e l'altra parziale, opportunamente composite, al fine di determinare una rappresentazione della succitata lettera. La richiamata effigie è iscritta in un reticolo grafico, riportante in calce la denominazione "**ACCERTA**".

I colori da assumere per la cromatizzazione del marchio, risultano essere:

- Rosso scarlatto e/o cardinale, lucido o opaco
 - Grigio antracite o gradazione dello stesso
 - Nero
 - Grigio perla
4. Tale marchio, le cui dimensioni minime sono altezza: 12,6 mm x base: 10 mm, può essere utilizzato "dimensionalmente" in multipli proporzionali alle stesse, in negativo o in trasparenza, allocabile in ogni posizione, singolarmente o in serie ed in qualsivoglia posizione grafica, anche in maniera composita secondo le limitazioni riportate in figura 1 e 2 (*cf. art. 21*).



5. Per le aziende certificate nei settori/schemi accreditati, il marchio dell'Ente di Certificazione descritto può essere abbinato al marchio dell'Ente di Accredimento come mostrato in figura 1 (*cf. art. 21*).

Il marchio dell'Ente di Accredimento ad uso dell'organizzazione è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'Ente di Accredimento" con al centro la sagoma dell'Italia, non comprende le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione né riferimenti agli accordi MLA, ed è disponibile nelle seguenti due versioni:

- a) versione a due colori:
- Blu Accredia: Pantone 548; CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%; RGB: R.173 – G.173 – B.173; HTML: 004557;
 - Grigio Accredia: Pantone 429; CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%; RGB: R.0 – G.69 – B.87; HTML: ADADAD.
- b) versione monocromatica (bianco e nero): l'Italia deve essere colorata con nero al 30%.

I Font utilizzabili per la composizione testo sono i seguenti:

- per documenti grafici destinati alla stampa tipografica: ITC STONE SANS STD (Medium, Medium Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold o Bold Italic);
- per documenti digitali condivisibili (MS Word, MS PowerPoint, ecc.): VERDANA (Regular, Regular Italic, Bold o Bold Italic).

Tale marchio ha dimensioni minime di 12,6 mm per l'altezza e 10 mm per la base in conformità al regolamento ACCREDIA RG 09, revisione vigente, reperibile sul sito web di Accredia (www.accredia.eu). Le misure possono essere aumentate proporzionalmente, mantenendo il rapporto delle dimensioni.

6. Per le aziende certificate nei settori/schemi non accreditati dall'Ente di Accredimento, il marchio da utilizzare è esclusivamente quello mostrato in figura 2 (*cf. art. 21*).

ART. 21 - UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

1. L'organizzazione non deve mai utilizzare il marchio dell'Ente di Accredimento disgiuntamente dal marchio dell'Ente di Certificazione.
2. Il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione può essere utilizzato dall'organizzazione certificata con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti che devono rimanere leggibili.

ART. 22 – UTILIZZO NON CORRETTO DEI MARCHI E DEL CERTIFICATO/VERBALE DI VERIFICA/ISPEZIONE

1. L'utilizzo non corretto dei marchi e del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione può verificarsi nei casi in cui:
 - si riscontri un impiego abusivo dei marchi e/o del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione (ad esempio, a causa di un utilizzo nel periodo di sospensione, successivamente all'annullamento della certificazione o tale da far intendere che la certificazione è estesa anche a impianti/apparecchi non coperti dal Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, ecc.);
 - il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione non sia stato ancora rilasciato ovvero sia in iter ovvero sia sospeso o revocato;
 - i marchi siano utilizzati in modo da essere interpretati come marchi di conformità a norme tecniche relative a prodotti;
2. Accerta S.p.A., nei casi sopra individuati, attua provvedimenti definiti sulla base di una serie di fattori specifici*, al fine di proteggere l'integrità d'immagine dei marchi, di salvaguardare le organizzazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego abusivo dei marchi, di essere imparziale verso gli altri utilizzatori dei marchi.
3. I provvedimenti si basano sulle ipotesi che:
 - l'organizzazione è in grado di controllare le modalità con cui utilizza i marchi ed il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione;
 - il CAB rimane proprietario del marchio di certificazione e l'utilizzo è dato in concessione, per cui Accerta S.p.A. ha il diritto di verificare il rispetto delle regole fissate per il suo utilizzo.
4. Accerta S.p.A. richiede all'organizzazione azioni correttive quando i marchi e il Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione:
 - sono utilizzati per indurre le parti terze interessate a ritenere che sono riferiti anche a tipologie impianti/apparecchi o schemi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata certificazione;
 - sono riprodotti in modo non conforme a quanto specificato nel presente regolamento o comunque sono modificati senza preventiva autorizzazione da parte del CAB;
 - sono utilizzati in modo tale da poter danneggiare la reputazione di Accerta S.p.A. e compromettere la fiducia nel pubblico;
 - sono abbinati ad affermazioni che possano trarre in inganno riguardo tipologie impianti/apparecchi certificati.
5. Accerta S.p.A., se riceve una segnalazione d'impiego non corretto dei marchi o del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, svolge un'indagine preliminare sulla validità della segnalazione. Accerta S.p.A., nel caso in cui appuri che vi è stato un impiego non corretto, richiede azioni correttive al fine di rientrare nei requisiti definiti precedente art. 21. Le azioni correttive sono definite in riguardo al tipo d'impiego non corretto, ed alle reali o potenziali conseguenze, e devono essere immediatamente attuate dall'organizzazione.
6. Accerta S.p.A. comunica tale eventualità a mezzo di invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altra forma di comunicazione con evidenza di avvenuta ricezione, redatta in funzione del caso specifico e contenente almeno i seguenti elementi:
 - le motivazioni in base alle quali l'utilizzo dei marchi e/o del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione sono ritenuti non corretti;
 - le ragioni delle azioni correttive richieste ed i tempi entro cui queste devono essere attuate;
 - i possibili comportamenti che l'organizzazione potrebbe tenere per il superamento della situazione riscontrata;
 - l'eventuale opportunità di verifica straordinaria finalizzata alla raccolta delle evidenze che dimostrino l'effettiva attuazione delle azioni correttive definite dall'organizzazione.

* ACCERTA considera, tra i fattori specifici rilevanti, almeno i seguenti: leggi nazionali vigenti, accordi contrattuali esistenti tra il CAB e l'organizzazione che utilizza abusivamente il marchio o il certificato, il fatto che l'impiego abusivo sia stato commesso in buona fede o deliberatamente, il pregiudizio che potrebbe derivare ai terzi a seguito dell'uso scorretto.



7. Accerta S.p.A. richiede all'organizzazione di rendere noto l'uso non corretto dei marchi e/o del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione, al fine di salvaguardare l'utenza e consentire l'attuazione delle azioni correttive.
8. Accerta S.p.A., nel caso in cui l'organizzazione si rifiuti di attuare le azioni correttive richieste, può attuare i seguenti provvedimenti:
 - annullamento della presente autorizzazione all'utilizzo dei marchi e revoca del Certificato/Verbale di Verifica/Ispezione;
 - notifica all'Ente di Accreditamento e ad eventuali altri organismi coinvolti nei provvedimenti intrapresi nei confronti dell'organizzazione a seguito di rifiuto nell'attuazione delle azioni correttive;
 - valutazione degli aspetti legali connessi alle situazioni esistenti.
9. Le decisioni in merito ai provvedimenti e alla loro estensione sono prese da Accerta S.p.A., sentito anche il parere dell'Ente di Accreditamento. Azioni legali possono essere intraprese quando i marchi sono utilizzati non conformemente agli accordi contrattuali.

ART. 23 - MARCHIO ACCERTA S.P.A. E MARCHIO ENTE DI ACCREDITAMENTO

Per gli schemi in accreditamento:



Figura 1

Per i settori non in accreditamento:



Figura 2